



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 37 del 07/03/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO INQUINAMENTO E GRANDI IMPIANTI 12 febbraio 2013, n. 11

CEMENTIR ITALIA srl - Stabilimento in Taranto sulla S.S. 106 Jonica n. 4500. Integrazioni alla D.D. n. 295/2010, D.D. n. 02/2011, D.D. n. 13/2011, D.D. n. 61/2012 e D.D. 63/2012 - Fascicolo 4 MOD5. Aggiornamento per modifica non sostanziale.

L'anno 2013 addì 12 del mese di Febbraio in Modugno (Ba), presso l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
INQUINAMENTO E GRANDI IMPIANTI

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 675 del 17/06/2011 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 17 del 24 giugno 2011 con cui l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia è stato trasferito alle dipendenze del Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determina del Direttore dell'Area organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 25 del 03/07/2012 con cui è stato conferito l'incarico al Dr. Giuseppe Maestri di Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 42 del 25/07/2012 di “Delega delle funzioni dirigenziali al Dirigente dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45”;

Sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti,

Visto il D.Lgs. 152/06 e smi - parte seconda: “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

Visto il D.M. 24.4.2008, denominato “Decreto Interministeriale Tariffe”;

Vista la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”;

Vista la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all’allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3”;

Visti inoltre:

- la Legge 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
- l’articolo 35 della L.R. 19/2010 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”;
- la DGRP n. 648 del 05/04/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedurali”;
- la DGRP n. 1113 del 19/05/2011 “Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006”.

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 152/06 e smi, alla parte seconda Titolo III-BIS “ Autorizzazione Integrata Ambientale”, disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il Decreto Legislativo 152/06 e smi all’art. 29-nonies comma 1 “Modifica degli impianti o variazione del gestore” stabilisce che Il Gestore comunica all’Autorità competente le modifiche progettate dell’impianto, come definite dall’articolo 5, comma 1, lettera I). L’autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l’autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera I-bis, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 648 del 05/04/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedurali.” disciplina il coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA, nell’ambito di modifiche proposte dal Gestore di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.

Atteso che:

- con nota prot. n. 41069/2012 del 19/11/2012 la ditta CEMENTIR ITALIA srl ha chiesto, ad integrazione dei documenti trasmessi con il piano di interventi di miglioramento connessi alla procedura di riesame, la sostituzione con filtro a tessuto dell’elettrofiltro essiccatore 4 (camino E21) da realizzarsi in occasione della prossima fermata annuale di manutenzione prevista per il mese di gennaio 2013;

- con nota successiva prot. n. 430 DIS/TA - sas del 22/11/2012, acquisita al prot. n. 4170 del 04 Dicembre 2012, la ditta CEMENTIR ITALIA srl ha inoltrato la comunicazione per la valutazione del carattere di modifica sostanziale o non sostanziale, ai sensi della DGR n. 648 del 05/04/2011 relativamente a:

1. Modifica dell’impianto di filtrazione Essiccatore n.4, la elettrofiltro a filtro a maniche, punto di emissione E21

e la relativa documentazione tecnica:

- Relazione tecnica: Trasformazione elettrofiltro Impianto di Essiccazione Loppa n° 4- Punto di emissione E21 in Filtro a Tessuto;

- Allegato 1. Lay-out reparto essiccazione loppa;

- Allegato 2. Caratteristiche tecniche del filtro a maniche;

- Allegato 3. Schede tecniche del filtro a maniche;

- Allegato 4. Schede tecniche AIA;

- La Provincia di Taranto, con nota prot. n. 6754/P del 30/01/2013, ha espresso il parere ai sensi della DGR 648/2011, indicando che “l’intervento progettuale proposto non costituisce, nell’ambito della VIA, modifica sostanziale. Ad ogni buon conto, si ritiene opportuno che la Ditta implementi le seguenti azioni:

- sia garantita una manutenzione adeguata del filtro che prevede fra l’altro, una sostituzione periodica delle maniche;

- l’esercizio dell’impianto avvenga nel pieno e totale rispetto delle BAT e BREFs applicabili all’impianto di che trattasi;

- il proponente deve mettere in atto tutte le misure atte a prevenire qualsiasi incidente, le stesse dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente e rispondere a criteri costruttivi riconosciuti quali regola dell’arte;

- le strumentazioni effettuate per effettuare i campionamenti ed i controlli devono essere periodicamente mantenuti a cura del gestore, tenuti in perfetta efficienza e rispondere a criteri costruttivi riconosciuti quali regola dell’arte;

- qualunque anomalia di funzionamento od interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, controllo e monitoraggio tali da non garantire la salvaguardia dell’ambiente e della sicurezza deve comportare la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in piena efficienza di tali impianti;

- sia salvaguardata la salute dei lavoratori nel pieno del rispetto del d.lgs. 81/2008 e smi”.

- In occasione della Conferenza di Servizi convocata per il giorno 31 Gennaio 2013 nell’ambito della procedura di riesame, avviato ai sensi dell’art. 29 octies per intervenuta DGR Puglia n. 1944 del 02/10/2012, si prescriveva al Gestore quanto segue:

- la tabella del quadro riassuntivo delle emissioni di cui Determina Dirigenziale n. 295/2010 e alla Determina Dirigenziale n. 2/2011 della Regione Puglia, verrà sostituita, in riferimento esclusivamente ai dati associati alla “Portata max” e al “Tipo imp. Abbattimento” ad esso associato:

- con riferimento alla prescrizione contenuta nella D.D. n. 295/2010 del Servizio Ecologia di rilascio dell'AIA, secondo cui: "Il Gestore è tenuto a presentare, entro il mese di dicembre 2010, un progetto di adeguamento degli impianti (reparto M05 di cui ai punti di emissione ex E2.8 - E2.9 -E2.10) con la previsione di un intervento consistente nella sostituzione degli elettrofiltri con filtri a maniche o nella totale eliminazione dello stesso reparto M05 e contestuale modifica del reparto M06 (quest'ultimo passerebbe da macinazione a essiccato-macinazione) con l'obbligo di comunicare entro il mese di giugno 2010 la scelta da adottare in merito alla specifica soluzione impiantistica di adeguamento degli impianti del reparto M05. Sino alla sostituzione degli impianti di elettrofiltrazione, il Gestore dovrà effettuare il monitoraggio dei fenomeni di emissione eccezionale archiviando i dati relativi agli eventi su apposito registro da tenere a disposizione degli enti di controllo"; il Gestore dichiara che con nota prot. n. 406 del 2010 aveva comunicato l'intenzione di proseguire con "la realizzazione della totale eliminazione dello stesso reparto M05 e contestuale modifica del reparto M06", e che per la gestione della fase transitoria in merito a quanto prescritto, il Gestore "ha proposto di sostituire l'impianto di abbattimento del punto di emissione E21 che rappresenta, rispetto all'attuale assetto di funzionamento e capacità produttiva dell'impianto, quello prevalentemente utilizzato nella produzione del cemento, gli altri due impianti vengono utilizzati in maniera discontinua". Ha dichiarato inoltre che entro nove mesi confermerà la scelta adottata e già comunicata nel 2010, in merito alla prescrizione soprarichiamata;
- gli Enti presenti alla conferenza di servizi, prendendo atto della dichiarazione del Gestore in merito alla tempistica di adeguamento degli impianti di cui al progetto prescritto nell'AIA con DD n. 295/2010, indicavano comunque l'obbligo a carico del Gestore di presentare entro nove mesi il progetto di conversione del sistema di elettrofiltrazione con filtrazione a maniche relativamente ai punti di emissione indicati con le sigle E19 (ex E2.8) e E20 (ex E2.9), in caso di mancata conferma dell'eliminazione del reparto M05 con contestuale modifica del reparto M06.

- Con nota 011 DIS/TA-za del 18/01/2013, acquisita al prot. n. 473 del 31/01/2013 il Gestore ha comunicato che in occasione della attuale fermata programmata di manutenzione, a partire dal 21/01/2013 ha dato avvio alla cantierizzazione delle opere indicata nella relazione di sostituzione elettrofiltro con filtro a maniche su emissione camino E21-Ex 2.10.

Considerato che:

- Per lo stabilimento della CEMENTIR ITALIA srl in Taranto sulla S.S. 106 Jonica n. 4500 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale con Determina Dirigenziale n. 295/2010;
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale è stata aggiornata con Determina Dirigenziale n. 2 del 01/07/2011, per modifica del ciclo produttivo (con introduzione del coincenerimento di CSS e aumento delle quantità di recupero di materia da rifiuti non pericolosi);
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale è stata aggiornata con Determina Dirigenziale n. 13 del 12/09/2011, per la modifica non sostanziale, relativamente all'impianto di confezionamento del cemento mediante installazione di un impianto di riempimento big-bags e modifica del circuito di distribuzione del gas metano per consentire l'utilizzo del metano medesimo anche nella fase di avviamento del forno 3;
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale è stata aggiornata con Determina Dirigenziale n. 61 del 05/11/2012, per la modifica non sostanziale relativamente al "Progetto di utilizzo della loppa d'altoforno per la produzione della farina cruda in sostituzione parziale di argilla e calcare";
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale è stata aggiornata con Determina Dirigenziale n. 63 del 20/11/2012, per la modifica sostanziale relativa all'"Autorizzazione in deroga del valore limite di emissione per il parametro COT";
- la fase interessata dalla modifica impiantistica riguarda la M05 - Essiccazione loppa, in particolare la sostituzione dell' attuale elettrofiltro con un filtro a maniche, per l'impianto di essiccazione loppa n°4;
- La modifica proposta del Gestore, risulta di carattere non sostanziale in quanto:

- L’Autorità competente in materia di VIA (Provincia di Taranto) ha valutato la stessa modifica non sostanziale ai sensi della DGR 648 del 05/04/2011;
- La Determina Dirigenziale n. 295/2010 di rilascio dell’AIA della Regione Puglia prescriveva al Gestore “di presentare, entro il mese di dicembre 2010, un progetto di adeguamento degli impianti (reparto M05 di cui ai punti di emissione ex E2.8 - E2.9 -E2.10) con la previsione di un intervento consistente nella sostituzione degli elettrofiltri con filtri a e contestuale modifica del reparto M06 maniche o nella totale eliminazione dello stesso reparto M05 (quest’ultimo passerebbe da macinazione a essicca-macinazione) con l’obbligo di comunicare entro il mese di giugno 2010 la scelta da adottare in merito alla specifica soluzione impiantistica di adeguamento degli impianti del reparto M05”.
- Nel documento Bref “Cement, Lime and Magnesium Oxide Manufacturing Industries - revisione Maggio 2010” al punto 1.4.4.3.2, l’utilizzo dei filtri a tessuto è considerata la migliore tecnologia disponibile associata alla depolverazione, per il conseguimento di un’altissima efficienza di captazione di polvere proveniente dai fumi;
- La modifica proposta non prevede alcuna variazione quali-quantitativa sostanziale del quadro emissivo, scarichi idrici e gestione rifiuti;
- La modifica, in esame, non risponde ai requisiti indicati all’art. 5 comma 1 lettera l-bis del D.Lgs. 152/06 e smi.

Sulla base dell’istruttoria di cui sopra, il Dirigente dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti propone l’adozione del presente provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale
Tutto ciò premesso

DETERMINA

fatte salve le considerazioni espone in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

di qualificare non sostanziale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi e DGR 648/2011, la seguente modifica:

1. Modifica dell’impianto di filtrazione Essiccatore n. 4, da elettrofiltro a filtro a maniche, punto di emissione E21

di stabilire che:

- relativamente al punto di emissione convogliata individuato con la sigla E21 (ex E 2,10) del reparto M.05, la tabella del quadro riassuntivo delle emissioni di cui alle D.D.n. 295/2010 e D.D.n. 2/2011 della Regione Puglia, viene sostituita con la presente autorizzazione, in riferimento esclusivamente ai dati associati alla “Portata max” e al “Tipo imp. Abbattimento” ad esso associato:
- Il Gestore dovrà garantire una pulizia periodica dell’elemento filtrante e la relativa manutenzione

periodica;

- il Gestore dovrà dare attuazione a quanto indicato nella nota della Provincia di Taranto di cui al prot. n. 6754/P del 30/01/2013, acquisita al prot. n. 472 del 31/01/2013 dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, e riportato nelle premesse;
- il Gestore, così come stabilito in occasione della conferenza di servizi del 31/01/2013, dovrà presentare entro i nove mesi dalla presente determinazione, il progetto di conversione del sistema di elettrofiltrazione con filtrazione a maniche relativamente ai punti di emissione indicati con le sigle E19 (ex E2.8) e E20 (ex E2.9), in caso di mancata conferma dell'eliminazione del reparto M05 con contestuale modifica del reparto M06;
- il presente provvedimento non esonera la Ditta dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio delle modifiche in oggetto;
- il presente provvedimento integra l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 295 del 06 luglio 2010 ed aggiornato con Determinazione Dirigenziale n. 2 del 01 luglio 2011, Determina Dirigenziale n. 13 del 12/09/2011, Determina Dirigenziale n. 61 del 05/11/2012 e con Determina Dirigenziale n. 63 del 20/11/2012,
- per ogni eventuale modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere a Regione e Provincia la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali";
- per effetto dell'intervenuta DGRP n. 1113 del 19/05/2011 "Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006", si provvederà a richiedere alla "CEMENTIR ITALIA srl" il versamento delle somme di saldo delle tariffe relative all'istruttoria e ai controlli;
- il presente provvedimento, di aggiornamento per modifica, unitamente alla DD 295/2010, alla DD 02/2011, alla DD 13/2011, DD 61/2012 e DD 63/2012 sarà soggetta a riesame a seguito del rilascio di tutte le autorizzazioni integrate ambientali per l'esercizio degli impianti coinsediati nell'area industriale e oggetto dell'Accordo di programma "Area Industriale di Taranto e Statte" del giorno 11 aprile 2008, anche alla luce dei risultati discendenti dall'attuazione dei relativi piani di monitoraggio e controllo;
- il presente provvedimento, di aggiornamento per modifica, unitamente alla DD 295/2010, alla DD 02/2011, alla DD 13/2011, DD 61/2012 e DD 63/2012 sarà soggetto a riesame a seguito delle risultanze derivanti dall'applicazione della Legge regionale n. 21 del 24 Luglio 2012 "Norme a tutela della salute e del territorio sulle emissioni industriali inquinanti per le aree pugliesi già dichiarate a elevato rischio di crisi ambientale" e delle prescrizioni contenute nel "Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della Qualità dell'Aria nel quartiere Tamburi (TA)" approvato con D.G.R. 1474 del 17/07/2012;
- il riesame valuterà tutte le possibili interconnessioni esistenti tra gli impianti coinsediati nell'area industriale introducendo eventuali più restrittive prescrizioni alla luce di quanto emerge dai suddetti accertamenti ed allineerà le disposizioni comuni a più impianti e contenute nei rispettivi piani di monitoraggio e controllo;
- sono fatte salve tutte le prescrizioni, in capo al Gestore, derivanti dalla Determina Dirigenziale n. 295/2010, dalla Determina Dirigenziale 02/2011, dalla Determina Dirigenziale 13/2011, dalla Determina Dirigenziale 61/2012 e dalla Determina Dirigenziale 63/2012 non in contrasto con il presente provvedimento.

di comunicare il presente provvedimento, a cura del Servizio Rischio Industriale, alla Società "CEMENTIR ITALIA srl" con sede in Taranto sulla S.S. 106 Jonica n. 4500.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,

secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- c) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- d) sarà pubblicata sul BURP

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il Dirigente d'Ufficio Inquinamento
e Grandi Impianti
Dott. Giuseppe Maestri
